

PROCEDURA DI SELEZIONE CONCESSIONARI GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PARAGRAFO 11.2 DEL CAPITOLATO D'ONERI

CAPITOLATO D'ONERI ADEMPIMENTI POST-AGGIUDICAZIONE

QUESITO n. 1:

Parte V, paragrafo 15

In relazione al paragrafo 15, si richiede conferma che i termini per gli adempimenti di cui al paragrafo 15.3, lettere a), b) e c) si applichino anche agli aggiudicatari che sono già concessionari di cui al paragrafo 15.4.

RISPOSTA

Si conferma che i termini degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 15.3 del Capitolato d'Oneri si applicano anche ai candidati già titolari di concessione per la raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ovviamente limitatamente agli adempimenti da realizzare.

QUESITO n. 2:

Parte V, paragrafo 15

Si richiede conferma che la stipula delle convenzioni di concessione con i candidati aggiudicatari avverrà nella medesima data, al fine di garantire l'uniformità della scadenza delle concessioni.

RISPOSTA

Le convenzioni di concessione con gli aggiudicatari saranno stipulate quando sarà ultimato l'iter previsto dalla procedura di selezione.

QUESITO n. 3:

Parte V, paragrafo 15

Si richiede la conferma che non si possa procedere con l'aggiudicazione definitiva in mancanza del collaudo di almeno un sistema di gioco VLT.

RISPOSTA

Le risposta è negativa. Il collaudo attiene alla soluzione hardware e software adottata per l'esecuzione dei test e del collaudo, come specificato nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. Il paragrafo 15.3, lettera c), impegna l'aggiudicatario solo a richiedere la verifica di conformità di un sistema di gioco VLT.

QUESITO n. 4

Parte II, paragrafo 4.1

Si chiede di confermare che, per i soggetti che partecipano alla procedura di selezione già in forma di società di capitali, sia possibile adeguare lo statuto alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri successivamente all'aggiudicazione provvisoria ed entro il termine di 12 mesi dalla stessa in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 8.3 lett.a) e a produrre il relativo statuto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

RISPOSTA

Ai sensi del paragrafo 8.3 del capitolato d'oneri i candidati che si presentano in forma di società di capitali sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri anteriormente alla stipula dell'atto di convenzione, e comunque non oltre 12 mesi dall'aggiudicazione provvisoria.

Pertanto, il candidato entro tale termine dovrà adeguare lo statuto della società di capitali alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri e produrre tale documento insieme all'atto costitutivo entro e non oltre 15 giorni precedenti la stipula dell'atto di convenzione.

QUESITO n. 5:

Con riferimento al Capitolato d'oneri par.4.1 terzo comma: "Lo statuto della suddetta società di capitali deve prevedere idonee misure atte a prevenire il conflitto di interesse degli amministratori; lo statuto deve altresì prevedere per gli amministratori, il presidente e i procuratori, speciali requisiti...." si chiede se, nel caso di candidato che si presenti in forma di società di capitali, al momento della presentazione della domanda di partecipazione le modifiche statutarie richieste devono essere già state già adottate, oppure è sufficiente che a quel momento sia presentata una sua dichiarazione di impegno ad adottarle, in caso di aggiudicazione.

QUESITO n. 6:

Si richiede se il candidato già concessionario deve modificare lo statuto prevedendo i punti di seguito elencati prima della presentazione della domanda di partecipazione o se la modifica può avvenire dopo l'aggiudicazione:

- a) Inserimento nello statuto di idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori;
- b) Per gli amministratori, presidente e procuratori il possesso dei requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità come previsto dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1865 del 28/6/2011;
- c) Per alcuni soggetti di cui al punto precedente il possesso del requisito di indipendenza.

Nel caso in cui la predetta modifica debba essere effettuata prima della presentazione della domanda di partecipazione anche la nomina degli amministratori indipendenti deve essere fatta prima di tale data?

RISPOSTA nn. 5 - 6

Al momento della partecipazione alla procedura di selezione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione di impegno, considerato che ai sensi del paragrafo 8.3 del capitolato d'oneri i candidati che si presentano in forma di società di capitali sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri anteriormente alla stipula dell'atto di convenzione, e comunque non oltre 12 mesi dall'aggiudicazione provvisoria.

Pertanto, entro tale termine il candidato dovrà adeguare lo statuto della società di capitali alle disposizioni contenute nel paragrafo 4.1 del Capitolato d'Oneri e produrre tale documento insieme all'atto costitutivo entro e non oltre 15 giorni precedenti la stipula dell'atto di convenzione.

QUESITO n. 7:

E' corretto che l'aggiudicatario debba realizzare il sistema entro sei mesi dall'aggiudicazione provvisoria e richiedere il collaudo entro un mese dalla data di realizzazione del sistema (rete telematica e sistema informatico)?

Se si, cosa è previsto per il soggetto già concessionario che, com'è ovvio, ha già realizzato il sistema alla data dell'aggiudicazione provvisoria?

RISPOSTA

Come precisato nel paragrafo 12 del capitolato tecnico, gli aggiudicatari, che sono già concessionari della raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione, devono effettuare il collaudo con facoltà di non eseguire la preliminare fase di test.

QUESITO n. 8:

È corretto che entro sei mesi dal superamento del collaudo il concessionario debba richiedere la verifica di conformità di un sistema VLT?

Se sì, che cosa è previsto per il soggetto già concessionario che, com'è ovvio, ha già superato la verifica di conformità per uno o più sistemi VLT?

RISPOSTA

La risposta al primo quesito è affermativa. Il soggetto già concessionario non deve adempiere all'obbligo evidenziato qualora abbia conseguito la verifica di conformità di un sistema di gioco VLT con esito positivo.

QUESITO n. 9:

- 1) Con riferimento al par. 15.3 del Capitolato d'oneri si richiede di precisare se, relativamente alla durata delle operazioni di collaudo, il periodo *“La durata delle operazioni di collaudo è fissata in tre mesi, eventualmente prorogabili, su richiesta dell’aggiudicatario e previa autorizzazione di AMS, per ulteriori due mesi”* debba essere inteso:
- a) nel senso di una durata del collaudo pari ad almeno tre mesi solari, periodo prefissato per la realizzazione delle differenti fasi previste per la verifica della rete telematica (colloquio con il sistema di controllo AWP e il colloquio con il sistema di controllo VLT)
 - b) nel senso di una durata massima delle stesse operazioni
 - c) come mero riferimento temporale non vincolante

RISPOSTA

Nel senso di durata massima delle operazioni

QUESITO n. 10:

Si chiedono chiarimenti in merito alla modalità da seguire, nel caso di cambio del concessionario, al fine di evitare ogni ipotesi di soluzione di continuità nella connessione alla rete ed operatività degli apparecchi da gioco lecito nelle fasi del passaggio dall'uno all'altro concessionario, considerando anche la necessaria variazione dei nulla osta relativi agli apparecchi medesimi; in particolare, si vorrebbe conoscere se l'Amministrazione abbia già previsto modalità particolari, correttivi o controlli tesi ad evitare turbative all'attività commerciale ed alla raccolta delle giocate legati a difetto immediatezza nella sostituzione del concessionario.

QUESITO n. 11:

Si chiedono chiarimenti in merito al possibile periodo di vacanza fra lo spirare delle originarie concessioni ora in essere ed il rilascio delle nuove definitive -laddove soltanto queste ultime è logico ritenere che legittimeranno i nuovi soggetti alla raccolta delle giocate- potendosi quindi prefigurare la necessità cogente che i concessionari pregressi debbano garantire il loro servizio ai gestori con i quali erano legati da contratto (ancorchè quest'ultimo dovesse essere a quel tempo definito, con avvio di nuovo con diverso concessionario) sino a quando le nuove concessioni esitate dal bando prossimo non avranno acquisito il ridetto carattere di definitività; anche per questo aspetto si chiede se l'Amministrazione abbia individuato delle forme generalizzate di disciplina per il settore tese a scongiurare ogni disservizio.

RISPOSTA nn. 10 - 11

Qualunque attività, procedura, disciplina legata alle operazioni volte al passaggio tra le vecchie e le nuove concessioni può essere affrontata soltanto a seguito delle aggiudicazioni in esito alla procedura di selezione.